

Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita **autorizzazione rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti** come previsto dall'articolo 31 della Legge 06/06/1974, n. 298.

L'autorizzazione è accordata per ciascun veicolo trattore. Vale anche per i rimorchi e i semirimorchi che siano nella disponibilità dell'impresa del veicolo a motore. Per gli autoveicoli con portata utile **non superiore ai 3.000 kg**, l'autorizzazione è rilasciata dopo aver presentato **domanda di autorizzazione**. Nella domanda devono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Per gli autoveicoli con portata utile **superiore a 3.000 kg** il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo aver presentato **domanda di autorizzazione** e aver sentito il parere della commissione di cui all'articolo 33 della Legge 06/06/1974, n. 298.

Dopo aver ottenuto la prima licenza, è possibile **isciversi all'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione**.